

COMUNE DI SANDONACI

(Provincia di BRINDISI)

REPUBBLICA ITALIANA

Reg. to di Brindisi
R. 17/10.03 Qu. 17/15

N. 1002 di Rep.

**CONTRATTO D'APPALTO PER LAVORI DI "ADEGUAMENTO E
OTTIMIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER
LA DURATA DI ANNI 9 (NOVE), COMPRESO IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E
MANUTENZIONE**

L'anno duemilatre addi 22 del mese di ottobre, in San Donaci e nella Sede Municipale.

Avanti di me, Dott. Alfonso Cervone Segretario Comunale, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97 D.Lgs.

18/8/2000 n. 267, si sono costituiti:

- **dr. Michele De Filippis** nato a San Donaci il 13.10.1944, nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di San Donaci, il quale dichiara di intervenire in quest'atto in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del Comune di San Donaci predetto, che rappresenta ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 (C.F. 80001990748),

- **Rag. Umberto Pizzigrilli**, nato a Ascoli Piceno il 18-02-1944 (C.F. PZZ MRT 44B18 A462N), procuratore speciale dell'Impresa CPL Concordia soc. coop. a r.l. con sede in Concordia sulla Secchia (MO) in via A. Grandi n. 39 (P.IVA e cod. fisc. 00154950364) e di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Appaltatore".

Della identità personale e della piena capacità delle sopra costituite parti io Segretario Comunale rogante sono personalmente certo.

25 Espressamente e spontaneamente le parti dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei

testimoni, e lo fanno con il mio consenso.

PREMESSO

- Che con determinazione dirigenziale n. 146 del 27.05.2003, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento e ottimizzazione dell'Impianto di Pubblica Illuminazione, compreso il servizio di assistenza e manutenzione dell'importo complessivo di euro 1.417.674,19 di cui: euro 1.133.770,78 per lavori e oneri per la manutenzione e fornitura di energia elettrica per la durata di anni 9, euro 4.765,27 per oneri della sicurezza, euro 1.032,91 per responsabile procedimento, euro 59.392,54 per spese tecniche ed euro 218.712,68 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed I.V.A.;
- Che l'opera è finanziata con fondi ordinari di Bilancio, da ripartire in più esercizi finanziari per i futuri 9 anni, corrispondenti al periodo necessario ad ammortizzare le spese anticipate dalla ditta che dovrà realizzare l'intervento.
- Che con Determinazione dirigenziale n. 243 del 25.08.2003 è stato aggiudicato l'appalto in argomento all'Impresa CPL Concordia soc. coop. a r.l. a seguito di gara di pubblico incanto tenutasi il 15.07.2003, come da verbale relativo, con il ribasso del 18,18 % e quindi per la somma netta di euro 927.651,25 (diconsi euro novecentoventisettemilaseicentocinquantuno/25) per lavori e per oneri di manutenzione e fornitura di energia elettrica più euro 70.355,29 (diconsi euro settantamilatrecentocinquantacinque/29 per oneri di sicurezza, per spese tecniche e spese di pubblicità gara d'appalto per totale complessivo netto di euro 998.006,54 (euro novecentonovantottomilasei/54);
- È stato pubblicato l'avviso in merito all'esito della suddetta gara, ai sensi dell'art. 20 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Che l'appaltatore ha presentato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
25 Ministri 11 maggio 1991, n. 187, la dichiarazione in data 16-09-2003 relativa alla

composizione societaria;

- Il legale rappresentante dell'Appaltatore ed il Responsabile del procedimento in data 07-10-2003 hanno sottoscritto, ai sensi dell'art. 71, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il verbale dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori in oggetto del presente atto;
- E' stato acquisito il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Modena, prot. n. 7309, in data 17-09-2003, dal quale risulta che nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

CIO' PREMESSO

Di comune accordo tra le parti, come sopra costituite, viene convenuto e stipulato quanto segue:

Art. 1) Il Comune come sopra rappresentato, conferisce all'Appaltatore che, come sopra rappresentato accetta, l'appalto dei lavori di Adeguamento e ottimizzazione dell'impianto di Pubblica Illuminazione – Adeguamento alle norme di sicurezza, interventi di risparmio energetico installazione di nuovi punti luce – Assistenza e manutenzione per la durata di anni 9 (nove) – compresa la spesa per consumi di energia elettrica, spese tecniche e di pubblicità per il prezzo definitivo al netto dell'IVA, di euro 998.006,54 (novecentonovantottomilasei/54).

Art. 2) L'appalto si intende concesso ed accettato sotto la osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, patti, condizioni e modalità contenute nel bando di gara, nel Capitolato Generale d'Appalto approvato e nelle norme di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 415 nonché nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato al progetto richiamato nelle premesse, composto da n. 65 articoli, dall'elenco dei prezzi unitari, allegato al progetto e composto da n. 38 voci, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare senza riserva alcuna.

Art. 3) Ai sensi e per gli effetti della Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1225/U.L. del 26 agosto 1985 e delle norme di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni:

a) Nell'esecuzione dei lavori che fanno oggetto del presente appalto, l'impresa si impegna e obbliga ad applicare interamente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti. Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nelle località in cui si svolgono detti lavori. L'impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulate o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente la distinzione prevista per le imprese artigiane.

b) L'impresa è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito dell'eventuale subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmetteranno prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici. L'appaltatore, o suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmetteranno periodicamente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici

25 previsti dalla contrattazione collettiva. A tal fine troverà applicazione l'art. 9 del D.P.C.M.

10 gennaio 1991, n. 55 e, pertanto, la documentazione di cui sopra andrà presentata entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna lavori stessi e la trasmissione delle copie dei vari versamenti assicurativi, previdenziali e antinfortunistici andrà effettuata con cadenza quadrimestrale.

c) Ai sensi dell'art. 31, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come sostituito dall'art. 9, comma 61, della legge 18 novembre 1998, n. 415, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto d'appalto: il piano generale di sicurezza redatto ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modifiche ed integrazioni, il quale fa parte integrante al presente contratto anche se non materialmente allegato.

d) In caso di inottemperanza agli obblighi testè precisati accertata dalla stazione appaltante o da essa segnalata dall'Ispettore del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.

Art. 4) L'eventuale richiesta di subappalto sarà regolata dalle norme di cui all'art. 34 della 109/94.

Art. 5) Il tempo utile per dare compiuti i lavori di progetto di cui sopra è stabilito in giorni 400 (quattrocento) naturali, consecutivi e continuativi, decorrenti dalla data del verbale di

25 consegna dei lavori stessi, da redigersi a cura del direttore dei lavori, alla presenza del

responsabile del procedimento. Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori verrà applicata all'Impresa una penale di euro 51,65 (cinquantuno/65), giusta art 29 del capitolato Speciale d'Appalto. Ulteriori sanzioni per inadempienze nell'esecuzione dei lavori, saranno regolate dall'art. 29 del Capitolato Speciale d'Appalto.

La durata del servizio di assistenza e di manutenzione è di anni 9 (nove) a decorrere dalla data del verbale di consegna lavori, con oneri a carico dell'impresa e compensati con la rata mensile prevista in Capitolato.

Il Comune ha facoltà di ordinare alla ditta, che si obbliga a eseguirli, quei lavori che dovessero rendersi necessari a suo insindacabile giudizio per lo svolgimento del servizio in particolare:

- spostamento e diversa sistemazione degli apparecchi illuminanti su palo o a muro, dei quadri, di parti degli impianti;

- la rimessa in efficienza degli impianti o parti di essi che andassero danneggiati o distrutti per cause imputabili a terzi e non dipendenti, per qualsiasi ragione, incuria o inefficienza della manutenzione, come distruzioni vandaliche, calamità naturali, incidenti stradali, eventi bellici, sommosse popolari, cause accidentali, ecc.;

- esecuzione di opere urgenti relative a necessità di pubblica sicurezza, incolumità ed utilità;

- costruzione ex novo di nuove parti di impianto relative a nuove sedi stradali o nuovi quartieri ai sensi dell'ar. 11 del C.S.A.;

- esecuzione di impianti a carattere provvisorio in occasione di manifestazioni di importanza cittadina o di festività. Per quest'ultima i maggiori consumi di energia elettrica saranno computati e concordati preventivamente con il responsabile del procedimento;

- la ditta dovrà eseguire i suddetti lavori sulla scorta di progetto redatto di volta in volta

25 ed approvato dal responsabile del procedimento, contenenti i prezzi, modalità tecniche e

tempi di esecuzione.

Art. 6) L'impresa avrà diritto a pagamenti in acconto secondo le modalità previste dall'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 7) A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, la ditta appaltatrice dei lavori ha prestato garanzia fidejussoria della Compagnia GERLING CNM Società Italiana Cauzioni in data 03-09-2003 pari al 18,18 % dell'importo di aggiudicazione dei lavori ridotto della metà in quanto l'impresa è certificata UNI EN ISO 9001 e, quindi, per un importo garantito arrotondato pari ad euro 90.719,00.

L'“Appaltatore”, ai sensi dell'articolo 103 del D.P.R. 554/1999, e dell'articolo 16 del Capitolato Speciale d'Appalto ha costituito polizza n. 39324875 di assicurazione, dell'importo di € 391.237,45 per danni di esecuzione e di € 500.000 per responsabilità civile verso terzi, emessa in data 01-10-2003 da Unipol Assicurazioni, agenzia di Modena.

Art. 8) Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 non è ammesso procedere alla revisione prezzi e non si applica il comma 1 dell'art. 1664 del Codice Civile. Si applica il prezzo chiuso, ai sensi dello stesso art. 26, comma 4, legge 109/94.

Art. 9) Per gli effetti del presente contratto, la Ditta appaltatrice dichiara di eleggere proprio domicilio presso la sede del Comune committente.

Art. 10) Qualora l'Impresa affidataria dei lavori, dovesse iscrivere riserve sui documenti contabili per importi non inferiori al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile unico del procedimento attiverà le procedure per poter giungere ad un accordo bonario, ai sensi dell'art. 31-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ove non si raggiunga l'accordo bonario e l'impresa confermi le citate riserve, per la definizione delle controversie sorte troveranno applicazione le norme di cui all'art. 33, comma 2 lettera e) del D.Lgs. 80/1998.

Art. 11) Le spese tutte del presente contratto, comprese quelle di eventuale registrazione, copie, diritti, ecc. sono a carico della Ditta appaltatrice.

Art. 12) Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia alle norme vigenti in materia di appalti di lavori pubblici ed alle restanti disposizioni di legge in vigore aventi attinenza con il contenuto del presente contratto.

Il presente contratto riguarda lavori soggetti ad IVA e, pertanto, si richiede ai fini fiscali, la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86.

Il presente contratto è la precisa completa e fedele espressione della volontà delle parti e si compone di n. 7 fasciate scritte per intero, oltre la presente sin qui.

Ne è data lettura alle parti, che lo confermano.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

Michael De Filippis

LA DITTA APPALTATRICE

[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO COMUNALE